

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Modificazioni statutarie – apertura di succursali

Nel 2006 la Banca d'Italia ha avviato una revisione della disciplina di vigilanza applicabile alle banche, allo scopo di eliminare istituti non armonizzati, contenere gli oneri a carico dei destinatari, semplificare e razionalizzare l'attività di supervisione. In coerenza con tale impostazione, il presente provvedimento reca disposizioni che modificano:

- 1) la procedura di accertamento delle modifiche statutarie;
- 2) l'apertura di succursali di banche e i relativi obblighi informativi.

Gli interventi sui profili procedurali tengono anche conto delle innovazioni che hanno recentemente riguardato l'assetto delle competenze decisionali nella Banca d'Italia.

1. Modificazioni dello statuto

1.1 Il procedimento di accertamento sulle modificazioni statutarie delle banche e delle società finanziarie capogruppo, disciplinato dalla Circ. n. 229 (Titolo III, Cap. 1, Sez. II, parr. 1 e 2) e da altre successive disposizioni ⁽¹⁾, si articola in due fasi:

- la prima, soltanto eventuale, consiste in una informativa preventiva sui progetti di modificazione aventi a oggetto aspetti specificamente rilevanti per le valutazioni di vigilanza, da rendere entro breve tempo dalla deliberazione del progetto da parte dell'organo amministrativo e comunque prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci; sulla base di tale comunicazione la Banca d'Italia può formulare osservazioni, che devono essere valutate dall'organo amministrativo prima che il progetto sia sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- la seconda, necessaria per tutte le modifiche, è avviata successivamente a detta assemblea con la comunicazione alla Banca d'Italia del verbale nel quale sono contenute le modificazioni apportate; in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con il rilascio (entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione) di un provvedimento "di accertamento", necessario per dar corso all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (cfr. articolo 56, comma 2, TUB).

(1) Cfr., in particolare, il Provvedimento 27 giugno 2006 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti di vigilanza della Banca d'Italia, in Supplemento Ordinario n. 162 alla G. U. n. 159 dell'11 luglio 2006.

1.2. Ciò premesso, le richiamate disposizioni vengono modificate nel senso di anticipare il rilascio del provvedimento di accertamento alla fase anteriore alla deliberazione assembleare, sulla base del progetto di modificazione dello statuto comunicato preventivamente alla Banca d'Italia. Tale procedura riguarda tutte le modificazioni statutarie ⁽²⁾ e non solo quelle per le quali le previgenti Istruzioni stabilivano l'obbligo di informativa preventiva.

La Banca d'Italia, ove accerti che le modificazioni statutarie proposte non contrastano con una sana e prudente gestione, rilascia il citato provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dalla banca, condizionandone l'efficacia alla conformità delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci al progetto esaminato e alle eventuali osservazioni formulate dalla stessa Banca d'Italia all'esito dell'esame ⁽³⁾.

Detta verifica di conformità – che rientra nella competenza primaria del notaio incaricato degli adempimenti pubblicitari – sarà effettuata anche dalla Filiale della Banca d'Italia ⁽⁴⁾ al fine di segnalare all'azienda interessata eventuali difformità; se richieste, le Filiali potranno rilasciare un'attestazione di conformità in tal senso.

Restano invariate le modalità di rilascio del parere vincolante della Banca d'Italia nel caso di provvedimenti di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Le modificazioni statutarie di banche di credito cooperativo in linea con gli “statuti tipo” esaminati dalla Banca d'Italia – e da intendersi valutati, in via preventiva e generale, come non contrastanti con le esigenze di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 TUB – sono soggette soltanto ad una attestazione di conformità successiva alla deliberazione assembleare.

2. Succursali di banche

2.1 La disciplina in materia di succursali di banche e società finanziarie, contenuta nel Titolo III, Cap. 2, della Circ. n. 229 ⁽⁵⁾, prevede che l'iniziativa di apertura di una nuova dipendenza sia comunicata (attraverso il modello 3 SIOTEC) ⁽⁶⁾ alla

(2) Sono comprese nell'ambito applicativo anche le modificazioni relative agli aumenti di capitale (cfr. Titolo III, Cap. 1, Sez. III, della Circ. n. 229).

(3) Viene meno, in relazione alla nuova disciplina del procedimento di accertamento contenuta nelle presenti disposizioni, la possibilità che nell'assunzione della delibera di modificazione statutaria l'assemblea conferisca all'organo amministrativo una delega espressa per apportare alla delibera stessa limitate variazioni richieste dalla Vigilanza.

(4) La Filiale della Banca d'Italia competente a ricevere le comunicazioni e ad effettuare la verifica di conformità, anche per le società finanziarie capogruppo e per le banche appartenenti a un gruppo bancario, è quella nel cui ambito territoriale ha sede la singola componente interessata dalla modifica statutaria. In relazione a ciò, sono da intendersi superate le previsioni della Circ. n. 229 (Titolo III, Cap. I, Sez. II, parr. 1.1 e 2) che attribuiscono alla capogruppo il compito di inviare alla Banca d'Italia la comunicazione preventiva e il verbale assembleare di approvazione delle modificazioni statutarie.

(5) Cfr. anche Provvedimento 27 giugno 2006.

(6) Cfr. Allegato B del citato Capitolo.

Banca d'Italia, la quale può, entro 90 giorni, sospendere l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza organizzativa o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del relativo gruppo bancario. In mancanza di sospensione, la banca può dar corso all'apertura della dipendenza, che deve essere effettuata entro 12 mesi. L'inizio dell'attività, la chiusura e le rettifiche di dati già trasmessi sono oggetto di specifiche segnalazioni alla Banca d'Italia ⁽⁷⁾.

L'evoluzione dei canali distributivi delle banche e lo sviluppo dei sistemi aziendali di gestione e controllo dei rischi inducono a modificare la disciplina dell'apertura di succursali in un'ottica di razionalizzazione degli adempimenti e di sostanziale liberalizzazione dell'attività ⁽⁸⁾.

Sotto il profilo procedurale, viene rivista l'impostazione delle attuali istruzioni basata su un procedimento di tipo autorizzativo e su meccanismi di "silenzio-assenso" ⁽⁹⁾; secondo le presenti disposizioni, infatti, le banche possono liberamente dar corso alle iniziative di espansione territoriale alla data prevista, fermo il potere della Banca d'Italia di avviare d'ufficio – ove nel corso del processo di analisi delle situazioni aziendali rilevi profili di problematicità – un procedimento diretto a vietare l'apertura di una o più succursali ⁽¹⁰⁾.

2.2 In particolare, la comunicazione dell'apertura di nuove succursali da parte delle banche e delle società capogruppo può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità.

a) Progetto di sviluppo territoriale

Le strategie di espansione territoriale dell'azienda sono illustrate in un "progetto di sviluppo territoriale", nell'ambito del quale sono puntualmente indicate le determinazioni concernenti l'apertura di nuove succursali e le altre modifiche della rete territoriale. Il "progetto" è approvato dall'organo amministrativo della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, della capogruppo e contiene un'illustrazione dei riflessi delle iniziative programmate sulla situazione tecnica.

I "progetti" sono predisposti in una logica di programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su orizzonti temporali di norma non superiori a due anni e sono comunicati ⁽¹¹⁾ alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima della data prevista per l'avvio della realizzazione della prima delle iniziative in esso descritte. Con il medesimo anticipo devono essere comunicate anche le eventuali variazioni e integrazioni decise nel corso dell'esecuzione del progetto.

(7) Cfr. Titolo III, Cap. 2, Sez. II, par. 6, della Circ. n. 229.

(8) Per quanto concerne l'attività bancaria fuori sede, un intervento di liberalizzazione è già stato effettuato con le disposizioni pubblicate in Boll. Vig. n. 12 del 2005.

(9) Cfr. Titolo III, Cap. 2, Sez. II, par. 1, della Circ. n. 229.

(10) Sono da intendersi, conseguentemente, superati i riferimenti contenuti nel Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 ai procedimenti di vigilanza contraddistinti dai numeri 19 ("insediamento di succursali di banche italiane in Italia") e 23 ("proroga delle autorizzazioni di apertura di succursali"). Il Regolamento verrà aggiornato sul punto, anche al fine di inserire il nuovo procedimento di "divieto all'insediamento di succursali in Italia", alla prima occasione utile.

(11) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario, la comunicazione è effettuata dalla relativa capogruppo e comprende i "progetti" riferiti a tutte le banche appartenenti al gruppo.

In sede di presentazione del “progetto” non dovrà essere trasmesso il modello 3 SIOTEC; quest’ultimo sarà inviato, al fine di fornire alla Vigilanza un quadro informativo aggiornato sull’articolazione territoriale delle banche, esclusivamente per segnalare in via successiva le avvenute aperture, chiusure e rettifiche relative a succursali e uffici di rappresentanza ⁽¹²⁾.

b) Comunicazione specifica

Le banche e i gruppi bancari segnalano alla Banca d’Italia la decisione di apertura di una o più succursali, utilizzando il mod. 3 SIOTEC per la comunicazione preventiva secondo quanto previsto dalla Circ. n. 229 ⁽¹³⁾; la comunicazione deve essere effettuata almeno 90 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell’iniziativa. La comunicazione specifica risulta indicata per l’apertura di singole dipendenze al di fuori di un “progetto” come definito *sub a*).

In relazione alla diversa ampiezza e complessità, la modalità *sub a*) appare particolarmente idonea per le banche e i gruppi bancari di grandi e medie dimensioni o caratterizzati da un’operatività diversificata; la soluzione *sub b*) si attaglia maggiormente alle esigenze delle banche di minori dimensioni e ad operatività tradizionale (in particolare, alle banche di credito cooperativo), che accompagnano la comunicazione con una relazione – approvata dall’organo amministrativo della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, della capogruppo – illustrativa degli impatti dell’iniziativa sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca ⁽¹⁴⁾. Ciascun intermediario può comunque optare per la modalità ritenuta più idonea alle proprie specifiche esigenze.

Le banche non appartenenti a gruppi bancari operanti da meno di due anni potranno procedere all’apertura di succursali in coerenza con quanto indicato nel programma di attività esaminato dalla Banca d’Italia in sede di autorizzazione all’attività bancaria; l’apertura delle succursali indicate nel programma sarà comunicata in via successiva con modello 3 SIOTEC.

2.3 Le iniziative di ampliamento della rete territoriale costituiscono parte integrante delle strategie aziendali. La Banca d’Italia esamina i relativi progetti e comunicazioni, di cui alle presenti disposizioni, nell’ambito dell’ordinaria attività di analisi tecnica dei soggetti vigilati e verificherà, nel quadro del processo di valutazione e revisione prudenziale (SREP), completezza e accuratezza dell’autovalutazione effettuata dalle banche e dai gruppi bancari.

La Banca d’Italia, qualora nel corso del processo di analisi delle situazioni aziendali rilevi profili di problematicità, avvia d’ufficio un procedimento diretto a vietare, ai sensi dell’art. 15 del Testo unico bancario, lo stabilimento di una o più

(12) Cfr. Titolo III, Cap. 2, Sez. II, par. 6, e allegato B della Circ. n. 229.

(13) Modello 3 SIOTEC di cui all’allegato B del Titolo III, Cap. 2. Resta fermo, anche per tale modalità, l’utilizzo del modello 3 SIOTEC per le segnalazioni di apertura, chiusura e rettifica relative a succursali e uffici di rappresentanza.

(14) Per l’apertura di succursali le banche di credito cooperativo si attengono, altresì, alle disposizioni relative alla “zona di competenza territoriale” previste nel Titolo VII, Cap. 1, della Circ. n. 229.

succursali. Tale procedimento si conclude entro 60 giorni; l'unità organizzativa responsabile è il Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi ⁽¹⁵⁾.

Resta fermo il potere della Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici riguardanti anche la restrizione della struttura territoriale ai sensi degli articoli 53, comma 3, lett. *d*), e 67, comma 2-*ter*, del Testo unico bancario.

2.4 Per quanto concerne l'apertura di sedi distaccate da parte di banche di credito cooperativo, i relativi adempimenti procedurali vengono razionalizzati al fine di coordinare, nell'ambito del medesimo procedimento, le valutazioni inerenti l'adeguatezza delle strutture organizzative e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca ai sensi dell'art. 15 del TUB con l'accertamento della conformità della connessa modifica statutaria al criterio di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del TUB.

L'apertura delle sedi distaccate – consentita in presenza dei requisiti previsti dal Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, par. 4 della Circ. n. 229 – viene comunicata preventivamente alla Banca d'Italia con apposita istanza, corredata da una relazione dell'organo amministrativo che illustra gli impatti dell'iniziativa sulla situazione economico-patrimoniale e sull'assetto organizzativo della banca, nonché dall'elenco degli aspiranti soci e dal progetto di modifica dello statuto. La Banca d'Italia valuta l'iniziativa di espansione territoriale sia ai sensi dell'art. 15 del TUB sia ai fini dell'accertamento di cui all'art. 56 del medesimo Testo unico. Il relativo provvedimento viene rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dalla banca, secondo le modalità di cui al par. 1 delle presenti disposizioni; l'unità organizzativa responsabile è il Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

* * *

Le presenti disposizioni sostituiscono, per l'apertura in Italia di succursali da parte di banche italiane, le istruzioni contenute nel Titolo III, Cap. 2, Sez. II, parr. 1 e 4 ⁽¹⁶⁾, della Circ. n. 229 e, per quanto concerne l'apertura di sedi distaccate da parte di banche di credito cooperativo, l'ultimo capoverso del par. 4 del Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, della stessa Circolare.

Resta fermo quanto previsto dalla Circ. n. 229 in materia di apertura di succursali di banche italiane in Paesi comunitari ed extracomunitari, nonché di apertura di succursali in Italia da parte di banche e società finanziarie comunitarie e di autorizzazione all'insediamento di succursali da parte delle banche extracomunitarie già insediate in Italia.

* * *

(15) Con riferimento alle banche in amministrazione straordinaria, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Concorrenza, Normativa e Affari generali.

(16) La comunicazione con mod. 3 SIOTEC della chiusura di succursali andrà effettuata entro 5 giorni dalla chiusura stessa.

BANCA D'ITALIA

In via transitoria, si fa presente che le modificazioni statutarie e l'apertura di nuove dipendenze già comunicate alla Banca d'Italia in data anteriore alle presenti disposizioni rimangono soggette alla disciplina previgente di cui alla Circ. n. 229.

Roma, 21 marzo 2007

IL GOVERNATORE
M. DRAGHI